



Regolamento di svolgimento del mercatino dei portici

approvato con atto del Commissario Straordinario (assunto con i poteri del Consiglio Comunale) n. 16 del 20/05/2013
in vigore dal 14/6/2013
aggiornato con Deliberazione del C. C. n. 51 del 24/10/2025

Regolamento di svolgimento del Mercatino dei Portici

I N D I C E

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Disposizioni applicate
- Art. 4 – Modalità di svolgimento
- Art. 5 – Specializzazioni merceologiche e modalità espositive
- Art. 6 – Concessionario
- Art. 7 – Assegnazione posteggi agli operatori professionali
- Art. 8 – Assegnazione posteggi agli hobbisti
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Tributi e altri adempimenti
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Sospensione e revoca del posteggio
- Art. 13 – Norma finale e abrogazioni

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento (da ora “regolamento”) si intende per:
 - a) MERCATINO il mercatino dell’usato e dell’antiquariato di Piove di Sacco, denominato Mercatino dei Portici, istituito con deliberazione C.C. n. 76 del 28 novembre 1997 (e successive modificazioni e integrazioni) ai sensi della L.R. n. 8/1995 e poi dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001;
 - b) OPERATORE PROFESSIONALE il titolare di autorizzazione ad esercitare su area pubblica l’attività in modo professionale, e chi è iscritto al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 nonché della iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura;
 - c) OPERATORE PROFESSIONALE PRECARIO soggetto autorizzato temporaneamente ad esercitare il commercio su aree pubbliche non titolare di posteggio;
 - d) HOBBISTA chi non esercita abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale ed è in possesso del tesserino di hobbista (art. 9, comma 2, L.R. 10/2001);
 - e) TESSERINO HOBBISTA il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto, contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione (esauriti i quali egli non potrà più partecipare a tale titolo, nell’anno solare in corso, ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo) (DGR 2956/2001);
 - f) CONCESSIONARIO il soggetto al quale il Comune affida la organizzazione del mercatino e l’assegnazione degli spazi espositivi relativamente agli hobbisti nonché la cura di ogni attività gestionale inherente al suo svolgimento, sulla base di un apposito disciplinare (art. 9, comma 9, L.R. 10/2001);
 - g) COSE VECCHIE oggetti datati, fuori moda, superati dalle novità della moda;
 - h) OGGETTI DI ANTIQUARIATO libri, mobili, opere d’arte e oggetti antichi, ossia oggetti di vecchia fattura resi unici per la età, la rarità, la condizione, l’utilità o altre peculiari caratteristiche; perlomeno oggetti che rappresentano un’epoca precedente all’attuale della società umana.

Art. 2 – Oggetto

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercatino dell'usato e dell'antiquariato che si effettua in Piove di Sacco la 2^a domenica di ogni mese.
2. Il mercatino ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose antiche in genere, oggetti di antiquariato.

Art. 3 – Disposizioni applicate

1. Il regolamento è adottato nel rispetto e in funzione di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - a) il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, con particolare riguardo al Titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
 - b) la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 – *Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*, con particolare riguardo all’art. 9 “Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”;
 - c) la Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956 – *Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche. Art. 9: Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. Disposizioni attuative*;
 - d) deliberazione C.C. n. 76 del 28 novembre 1997 – *Commercio su aree pubbliche*.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

1. Il mercatino si svolge la seconda domenica di ogni mese da gennaio a dicembre, con esclusione del mese di novembre nel quale coincide con la Fiera di San Martino, dalle ore 6 alle ore 18. Quando la 2^a domenica del mese coincide con la Pasqua, il mercatino si svolge il lunedì cd. dell’Angelo.
2. Qualora sia prevedibile un adeguato piano di fattibilità che non interferisca con le esigenze tipiche della organizzazione della Fiera e dei festeggiamenti di San Martino, il mercatino del mese di novembre potrà essere svolto su aree diverse da quelle usuali.
3. Al mercatino, che si dispiega nelle vie (in unica fila) e piazze cittadine, è consentita la partecipazione fino a un massimo di n. 295 operatori, di cui:
 - a) n. 148 operatori professionali, con dislocazione progressiva a riempimento di ciascuno nei seguenti siti: via Roma lato nord con posteggi di varie misure, tutti gli altri con misura ml. 5 x 2 in via Cavour, via Marcato, Passaggio del Bottesin, Cortile san Martino; e quindi come residua disponibilità in ipotesi di riempimento dei suddetti spazi, in Piazzale Serenissima e Piazzetta San Marco;
 - b) n. 147 hobbisti con dislocazione in Piazza Vittorio Emanuele II (sopra la piazza e in sede stradale), Via Cardano, Piazzetta Risorgimento, Pescheria, Piazza Incoronata, Piazza Matteotti, via Garibaldi, via Gauslino lato nord.
4. L’occupazione del rispettivo posteggio deve essere effettuata entro le ore 7.30 e va mantenuta almeno fino alle ore 18.
5. L’Ufficio tecnico comunale d’intesa con il Comando di Polizia locale individua dettagliatamente le vie e piazze di cui al comma 3 sulle quali è vietato far sostare l’automezzo come supporto al posteggio assegnato.

Art. 5 – Specializzazioni merceologiche e modalità espositive

1. Gli operatori sia professionali che hobbisti possono commercializzare al mercatino:
 - a. prevalentemente (per almeno il 60 % dell’area espositiva accordata) cose vecchie

ed usate od oggetti di antiquariato quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi casalinghi, abbigliamento solo se usato (esposto su attaccapanni e cavalletti e supporti aerei oppure ordinato su un piano di appoggio; è vietato spargerlo per terra o presentarlo in maniera disordinata o dentro a sacchi e simili);

- b. oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria e
- c. onorificenze, attrezzi da lavoro usati, statuine e riproduzione di animali;
- d. opere del proprio ingegno creativo e/o artistico non soggette al D. Lgs. 114/1998.

2. Sono esclusi dalla commercializzazione, sia per gli operatori professionali che per gli hobbisti:

- a. le merci nuove di produzione seriale, le merci artigianali di nuova produzione, le opere di nuova realizzazione;
- b. l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, l'arredo casa in tessuto non compreso al comma precedente, anche se risultanti da rimanenze di magazzino;
- c. qualsiasi genere del settore alimentare e la somministrazione.

3. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico; viceversa, gli operatori professionali possono vendere queste merci qualora siano in possesso dell'autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. 114/1998, che a richiesta del personale di controllo va esibita in originale.

4. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.
5. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del mercatino, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche. E' altresì vietata ogni forma di asta.
6. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di mobili e oggettistica similare (specchi, quadri, elementi di arredo, ecc).
7. È vietato per operatori professionali ed hobbisti abbandonare merce o rifiuti alla fine della giornata espositiva.
8. E' vietato altresì:
- l'uso di generatori di energia elettrica azionati da motori a scoppio o di qualsiasi apparecchio per amplificazione e le diffusioni dei suoni;
 - insudiciare e danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata, dovendo l'area occupata a fine vendita, essere lasciata in perfetto ordine e pulizia;
 - danneggiare la pavimentazione;
 - vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare posteggi di altri assegnatari;
 - lasciare incustodito il posteggio;
 - dividere il proprio posteggio con altri assegnatari di posteggio, a nessun titolo neppure parzialmente o temporaneamente, scambiare il posteggio assegnato con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri operatori sprovvisti di titolo autorizzativo.

Art. 6 – Concessionario

1. Il concessionario può esigere dagli operatori hobbisti il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, a rifusione della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino. Gli importi sono stabiliti dalla convenzione.

Art. 7 – Assegnazione posteggi agli operatori professionali

1. Agli operatori professionali si applicano le norme vigenti nazionali e regionali sull'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Relativamente alla partecipazione a titolo precario degli operatori professionali e alle operazioni di "spunta", considerata l'attuale limitata richiesta di partecipazione, non viene prevista la "spunta". Gli eventuali operatori professionali precari interessati alla partecipazione potranno richiedere autorizzazioni/concessioni temporanee (annuali o per periodi limitati) inoltrando al Suap apposita Domanda di occupazione suolo pubblico temporanea.
3. Nella domanda di occupazione di suolo pubblico temporanea per la partecipazione al mercatino, fatta pervenire al Suap almeno 30 giorni prima della data utile, il richiedente dichiara:
 - i dati anagrafici, se soggetto individuale; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del Legale Rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - il codice fiscale/partita I.V.A.;
 - gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica posseduta;
 - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata nel R.E.A.;
 - tipologia delle merci che intende porre in vendita;
 - numero e localizzazione del posteggio al quale è interessato;
 - indicazione esatta dei mesi dell'anno solare per i quali intende partecipare.
4. L'operatore professionale titolare di Autorizzazione/concessione decennale, che rimane assente, senza idonea giustificazione documentata con i motivi previsti dall'art.5 della L.R. Veneto n. 10/2001 (certificato medico, da far pervenire entro 30 giorni dall'assenza, e dunque assente ingiustificato, per un massimo di 4 (quattro) volte anche non consecutive nell'arco dell'anno solare, perde il diritto al posteggio con conseguente dichiarazione di decaduta della concessione e relativa revoca autorizzazione.

Art. 8 – Assegnazione posteggi agli hobbisti

1. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è effettuata secondo modalità di trasparenza e imparzialità seguendo l'ordine cronologico delle comunicazioni di partecipazione e le indicazioni proposte nella relativa scheda resa disponibile a tutti gli interessati. Nel caso di adesioni presentate nello stesso giorno, il posteggio viene assegnato con precedenza all'hobbista con minor numero di presenze al mercatino. La ripetuta assegnazione del posteggio al mercatino non crea in capo all'hobbista alcun diritto di priorità.
2. I posteggi per hobbisti non possono avere una dimensione superiore a 12 mq. Nelle zone assegnate in cui ciò è possibile l'hobbista ha facoltà di affiancare al posteggio assegnatogli l'automezzo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la relativa quota.
3. Se la gestione del mercatino è affidata in concessione, in sede di redazione della convenzione possono essere concordate ulteriori modalità per la ricezione delle adesioni e l'assegnazione dei posteggi.
4. L'hobbista è tenuto a mettere bene in vista nel proprio posteggio:
 - a) il tesserino hobbista in originale e
 - b) l'elenco dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, il loro prezzo; i beni posti in

- vendita non possono avere un valore superiore ciascuno a € 258,23.
5. L'hobbista deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi, fisiologici periodi.

Art. 9 – Controlli

1. Il Comune provvede alla verifica del titolo autorizzativo e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione al mercatino.
2. Il Comando di Polizia locale controlla il tesserino hobbista e ne annulla l'apposito spazio apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni.

Art. 10 – Tributi e altri adempimenti

1. Ogni operatore, o il concessionario (per l'area destinata a posteggi per hobbisti) nei termini e con le modalità specificate nel relativo disciplinare:
 - corrisponde il canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e gli importi previsti dal vigente Regolamento in materia;
 - provvede affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione.

Art. 11 – Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel regolamento comporta l'applicazione:
 - a) a carico degli hobbisti della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 6, della L.R. 10/2001 e successive modificazioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce;
 - b) a carico degli operatori professionali le sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998.
2. L'abbandono di merce o beni da parte degli assegnatari ove accertato al termine della giornata del mercatino, dovrà essere segnalato dal Comune o dal concessionario alla Polizia Locale, e sarà punito con la sanzione prevista dall'art. 255, comma 1 del Dlgs 152/2006 cioè l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Art. 12 – Sospensione e revoca del posteggio

1. In caso di contestazione ed accertamento della violazione di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del presente regolamento da parte della Polizia Locale, una volta che sia stata comunicata al concessionario se incaricato o in mancanza all'ufficio comunale competente, quest'ultimo potrà legittimamente impedire la partecipazione del trasgressore fino a 3 mercatini consecutivi.

Art. 13 – Norma finale e abrogazioni.

1. Per tutto quanto non disposto nel regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Al fine di consentire una adeguata informativa a tutti gli interessati nonché la revisione del disciplinare per la gestione del mercatino attualmente in corso, il Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2025.